

COMUNE DI AZZANO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ALBO DI
AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL
COMUNE DI AZZANO D'ASTI**

Approvato con D.C.C. 22/2023 del 27/07/2023

Art. 1

Principi generali ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo altresì conto delle Linee Guida n. 12 approvate da Anac con Delibera n. 907 del 24/10/2018, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea e della normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.36/2023, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Azzano d'Asti (di seguito denominato "Comune"), il quale non dispone di un'Avvocatura interna, dei servizi legali dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, inteso quale incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferito dal Comune, sia in sede stragiudiziale, sia di fronte all'Autorità Giurisdizionale e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Il presente Regolamento trova altresì applicazione: nei casi di incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; nelle ipotesi relative a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri.

2. Esulano dalla presente disciplina i servizi legali che non sono esclusi a norma dell'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice stesso. Nel caso in cui l'Ente intenda affidare servizi legali non rientrati nell'elencazione di cui alla suddetta norma del Codice dei contratti pubblici, si applicherà la disciplina in materia di affidamento di appalti pubblici vigente in materia.

3. Gli incarichi affidati ai sensi del presente Regolamento, per esigenze puntuali ed episodiche del Comune, configurano la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli

artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art.2

Istituzione dell'Albo

1. Per il conferimento degli incarichi legali esterni, il Comune istituisce un Albo Avvocati (di seguito denominato "Albo") a cui ricorrere per l'individuazione dei soggetti qualificati ai

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

2. quali affidare gli incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la costituzione dell'Albo, i requisiti e i criteri per l'iscrizione, le modalità di utilizzo e di aggiornamento;
 - b) le modalità e i criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.

Art. 3

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Albo, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti:
 - a. i liberi professionisti singoli;
 - b. i liberi professionisti associati in associazioni professionali, costituite nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 4

Presupposti oggettivi per il conferimento di incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, devono sussistere i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto dell'incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici;
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
 - c) devono essere preventivamente determinati o determinabili il corrispettivo e l'oggetto dell'incarico da conferire.

Art. 5

Costituzione e aggiornamento dell'Albo

1. In via di prima attuazione, la costituzione dell'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio, all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, di un Avviso pubblico e del modello di domanda.
2. Successivamente alla fase istitutiva, l'Albo sarà soggetto ad aggiornamento annuale, eventualmente preceduto da avviso pubblico, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento dell'anno, concorrendo le rispettive istanze all'aggiornamento annuale. Resta valido l'elenco di professionisti già inseriti.
4. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso allegando una copia del documento d'identità in corso di validità) e la stessa dovrà essere corredata dal curriculum vitae dell'avvocato.
5. Potranno essere richieste da parte del Comune eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato ai soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione medesima, mentre la mancata comunicazione di esclusione entro trenta giorni avrà la valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Albo.

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

7. Le domande di iscrizione pervenute saranno esaminate e, all'esito della verifica della

completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà costituito o aggiornato l'Albo, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni.

8. L'iscrizione degli avvocati nell'Albo è valida senza limiti temporali, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui al successivo articolo 10 e l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento di comunicare la perdita dei requisiti di iscrizione.

Art. 6

Struttura dell'Albo

1. L'Albo è articolato in Sezioni, come di seguito individuate:
 - c) **Sezione A: Contenzioso civile:** assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione civile;
 - d) **Sezione B: Contenzioso amministrativo/contabile:** assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative e Contabili: T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti, Sezioni Regionali e Sezioni di Appello;
 - e) **Sezione C: Contenzioso lavoristico:** assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile;
 - f) **Sezione D: Contenzioso tributario:** assistenza e patrocinio presso Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, Cassazione;
 - g) **Sezione E: Contenzioso penale:** assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale, costituzioni di parte civile nell'interesse dell'Ente.

Art. 7

Requisiti di iscrizione

1. Ciascun richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà rendere idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
2. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) capacità a contrarre con la P.A;
 - d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
 - g) insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di Azzano d'Asti, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgenza anche potenziale di una lite con il medesimo Ente o con società partecipata dallo stesso;
 - h) assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'Ente. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

contro il Comune di Azzano d'Asti o società partecipate dal medesimo Ente. I professionisti che in costanza di iscrizione all'Albo promuovano giudizi avverso l'Ente

assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;

- i) possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;
 - j) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
 - k) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 1 anno per i professionisti privi dell'abilitazione al Patrocinio presso le Magistrature superiori;
 - l) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
3. Il Comune si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 10.
4. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Albo, laddove la validità delle stesse sia scaduta, nonché di produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda di iscrizione, eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa.
5. L'inserimento all'Albo non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune.

Art. 8

Modalità e criteri di affidamento di un singolo incarico agli iscritti all'Albo

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con delibera di Giunta che valuta la fondatezza dei motivi e l'opportunità di affidare l'incarico legale demandando al Responsabile del Servizio Contenzioso i conseguenti atti gestionali.
2. L'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
3. In via ordinaria l'affidamento avviene previa consultazione di almeno due/tre professionisti, scelti dalla specifica Sezione dell'Albo in base alla tipologia dell'incarico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, **tenendo conto dei curricula e della professionalità acquisita nella materia oggetto del giudizio** al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale, richiedendo a ciascuno la formulazione di un'offerta economica nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 nonché l'indicazione di specifiche esperienze attinenti alla causa in questione. All'esito del confronto, valutata l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso, nonché il costo del servizio, verrà

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore offerta. Il provvedimento di affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo e delle ragioni della scelta.

4. L'affidamento diretto di un incarico ad un professionista determinato, in deroga a quanto

previsto dal precedente comma, è possibile, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, nelle seguenti ipotesi:

- a) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi o siano in corso;
- b) nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di assoluta particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale; in tale ipotesi l'incarico potrà essere affidato anche a soggetti non compresi nell'Albo, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;
- c) assoluta urgenza, non derivante dall'inerzia dell'Ente, quando i tempi di costituzione in giudizio non sono compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui sopra; in tale ipotesi l'affidatario deve essere individuato tra gli avvocati iscritti all'Albo.

5. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all'Albo nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione dell'Ente con oneri a loro carico.

Art.9

Disciplinare di incarico legale

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito disciplinare che dovrà avere il seguente contenuto minimo e contemplare le attività qui di seguito indicate:

- h) l'indicazione del valore della causa;
- i) il compenso professionale determinato avendo a riferimento i parametri definiti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e le modalità di liquidazione;
- j) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffe professionali applicate;
- k) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- l) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- m) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- n) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- o) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

- p) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- q) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 10

Compenso

1. In sede di redazione del preventivo dovranno essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
2. Le modalità utilizzate per la stesura del preventivo (ivi comprese le percentuali di sconto praticate), all'atto del conferimento del primo incarico, dovranno essere tenute ferme anche in relazione ad eventuali, ulteriori gradi del giudizio rispetto ai quali l'incarico venga eventualmente confermato per assicurare continuità della linea difensiva.
3. Il corrispettivo così definito in via presuntiva deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di: accessori di legge (IVA e CPA), spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti), rimborso spese forfetarie nella misura massima del 15% del compenso totale della prestazione, come previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
4. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio da esso trattato. Nell'ipotesi di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo pattuito, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente solo in caso di integrale recupero di dette somme.
5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica, da intendersi ricompresa nella somma preventivata, per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
7. Il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni.
8. In caso di revoca del mandato da parte del Comune o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.

Art. 11

Cancellazione dall'Albo

1. Il Comune può disporre la cancellazione del professionista dall'Albo nel caso di:
 - a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b) venir meno dei requisiti di iscrizione;

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

- c) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l'incarico, a seguito di richiesta, per tre volte in un biennio, non sorretti da giustificate ragioni;
 - d) avvio di giudizi avverso l'Ente o assunzione di incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
 - e) espressa richiesta da parte del professionista.
2. Il Comune dispone, inoltre, la cancellazione dall'Albo, nei casi in cui il professionista sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nonché nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali contestati per iscritto dall'Ente.
3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. e) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, il Comune procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Albo, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Albo pubblicato.

Art. 12

Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente.
2. Il legale dell'Ente è tenuto ad informare l'Ente circa l'andamento processuale e l'opportunità ed disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è tenuto ad esprimere, altresì, la propria valutazione in ordine all'opportunità dell'eventuale transazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il legale, dovrà predisporre uno schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza qualora lo stesso sia trasmesso dalla controparte. Lo schema prodotto, formerà oggetto di proposta di deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 13

Tutela della privacy

1. Il Comune, con riferimento ai dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. N.196/2003 e del D. Lgs.101/2018, ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati a cura del Responsabile del Servizio sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm.ii.

COMUNE DI AZZANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

Art. 14 **Registro**

1. Il Responsabile dell'Albo è il Responsabile del Settore amministrativo – affari generali. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e trasparenza è istituito un “Registro degli

incarichi conferiti” la cui tenuta è affidata al Responsabile del Settore amministrativo – affari generali.

Nel Registro suddiviso per sezioni sono annotati: l'oggetto sintetico dell'incarico, le generalità dei professionisti, gli estremi dell'incarico, i corrispondenti oneri finanziari onorari pattuiti e liquidazioni effettuate, i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

Art. 15 **Pubblicità**

1. L'Albo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio sarà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente. Per l'iscrizione all'Albo, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.33/2013.

Art. 16 **Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.